



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 006 del 26/02/2019 Sessione ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Determinazione della misura della indennità/gettone di presenza da riconoscere ai Consiglieri Comunali per l'anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **18,30**, nella Sala Consiliare c/o Sala Delle Capriate, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Guido Ongaro il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	ONGARO Guido	SI	
2	CANTONI Pietro	SI	
3	MARCHESI Ernesto	SI	
4	GUERINI ROCCO Serafina	SI	
5	VAILATI CANTA Diego	SI	
6	URZI' Salvatore	SI	
7	MEDUGNO Silvia	NO	SI
8	CASTELLAZZI Ivano	SI	
9	MARCHESETTI Paolo	SI	
10	VESCOVI Omar	SI	
11	BOSELLI Renato	SI	

PRESENTI: **10**

ASSENTI: **1**

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr. Fabio

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA INDENNITÀ/GETTONE DI PRESENZA DA RICONOSCERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2019.

(Delib. CC n° 006 del 26 febbraio 2019)

Relaziona il SINDACO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 82 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n° 267, che riforma gli istituti dell'indennità di funzione e del gettone di presenza, da determinarsi, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO il D. Interministeriale 04/4/2000 n° 119 "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità....", che fissa gli importi base delle indennità per Sindaco, Vice-Sindaco, Assessori e del gettone di presenza per Consiglieri Comunali, lasciando alla facoltà dei Comuni la possibilità di modificarli in base a parametri predeterminati;

PRESO atto delle nuove disposizioni in materia di "gettoni ed indennità agli amministratori", emanate con la Legge 24/12/2007, n° 244 "Finanziaria 2008", che, all'art. 2, dispone:

Comma 24. All'articolo 81, comma 1, citato TU di cui al Dgls 267/2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».

Comma 26. L'articolo 83 del citato TU di cui al Dgls 267/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

PRESO atto delle nuove disposizioni in materia di "gettoni ed indennità agli amministratori", emanate con il D.L. 31-5-2010 n° 78, convertito in Legge 31/05/2010 n° 122, che, all'art. 5 *Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici*, dispone:

6. All'[articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

*«2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. **In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.»;***

7. Con **decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge**, ai sensi dell'[articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato [articolo 82, comma 8](#), sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

DATO atto, che:

- questo Comune aveva una popolazione (dato al 31 dic. 2012) di **2.920 abitanti**;
- questo Comune aveva una popolazione (dato al 31 dic. 2013) di **2.949 abitanti**;
- questo Comune aveva una popolazione (dato al 31 dic. 2014) di **2.929 abitanti**
- questo Comune aveva una popolazione (dato al 31 dic. 2015) di **2.925 abitanti**
- questo Comune aveva una popolazione (dato al 31 dic. 2016) di **2.898 abitanti**;

- questo Comune aveva una popolazione (dato al 31 dic. 2017) di **2.847 abitanti**;
- questo Comune ha una popolazione (dato al 31 dic. 2018) di **2.838 abitanti**;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno ha confermato che il parametro cui fare riferimento per la determinazione delle indennità degli amministratori comunali e quello della "popolazione residente alla **fine del penultimo anno precedente**", secondo i dati Istat, in applicazione dell'art. 156 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";

EVIDENZIATO che la recente Legge 7 aprile 2014, n° 56 (cosiddetta Legge Del Rio) **Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni**, dispone:

Comma 135. All'articolo [16, comma 17](#), del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione **fino a 3.000 abitanti**, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da **dieci consiglieri** e il numero massimo degli **assessori è stabilito in due**;

Comma 136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare **l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente** (nota: 6 consiglieri e 2 assessori), **previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti**.

PRESO atto che l'A.C. aveva ritenuto di dare applicazione alla predetta normativa, disponendo quindi per un ricalcolo dell'indennità da riconoscere ai Consiglieri che assicurasse l'invarianza della spesa e che tale ricalcolo determinava un importo del gettone da riconoscere pari ad €uro 10,80 a seduta;

RICHIAMATA la propria delibera C.C. n° **06** del **17/02/2018** con la quale si confermava, per l'anno **2018**, ai sensi dell'art.3 della legge 27/12/1985 n° 816, l'indennità da corrispondere ai Consiglieri Comunali quale gettone di presenza nelle misura di **€uro 10,80** per ogni seduta;

VISTA la delibera di G.C. n° **10** del **31.01.2019**, con la quale vengono determinate, per l'anno **2019**, ai sensi dell'art.23 della legge 265/99, l'indennità mensile da corrispondere agli Amministratori Comunali Sindaco e Assessori, **confermandole** nelle seguenti misure:

Sindaco	Vice-Sindaco	Assessori
€uro 650,70	€uro 130,50	€uro 98,10

DATO atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato differito al **28/02/2019** con D. M.I. 07.12.2018 (in G.U. n° 292 del 17/12/2018);

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n° 23 del 12/07/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dal Segretario Comunale, ai sensi art. 49 del D. Lgs.vo 18 ago. 2000 n° 267.

Con voti **favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0**, su n. 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2) Di confermare, **per l'anno 2019**, ai sensi dell'art.3 della legge 27/12/1985 n° 816, l'indennità da corrispondere ai Consiglieri Comunali quale gettone di presenza nelle misura di **€uro 10,80** per ogni seduta, dando atto del rispetto del principio dell'invarianza delle spese connesse alle attività degli amministratori locali;

- 3) Di assoggettare l'indennità al trattamento fiscale per l'intero importo, ai sensi del 1° comma, lett. a) art. 26 della legge 23/12/1994 n°724;
- 4) Di determinare, che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82, comma 2, del Dlgs 267/2000, come modificato dall'art. 5 comma 6° del D.L. 31-5-2010 n° 78, convertito in Legge 31/05/2010 n° 122, all'atto della liquidazione dei predetti "gettoni di presenza", dovrà essere verificato che **"In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere superi l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco"** (quale determinata, per l'anno 2018, con deliberazione di G.C. n° 14 del 27/01/2018);
- 5) Di dare atto che l'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento è preventivabile, per l'intero **anno 2019**, in complessivi **€uro 575,00** (compresi oneri di legge - IRAP 8,50%) e potrà trovare imputazione ai seguenti Interventi:
- per **€uro 530,00** all'Intervento **101103.0001** "Indennità di carica al Sindaco e di presenza ai Consiglieri ed Assessori Comunali" ;
 - per **€uro 45,00** all'Intervento **101107.0001** "Oneri IRAP a carico Ente"
- del Bilancio 2019, sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta odierna, e che il relativo impegno di spesa verrà assunto con separato provvedimento del Responsabile Servizio.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti **favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0**, su n. 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

- 6) di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Guido Ongaro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori dr. Fabio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 -comma 1°
all'Albo Pretorio del Comune il **__01 marzo 2019__** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Comune di Madignano, li **__01 marzo 2019__**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori dr. Fabio

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **__*****__**

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi **10** giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano, li **__*****__**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori dr. Fabio

PROCEDURA DI CONTROLLO (Artt. 126,127 e 133 del D.Lgs.vo 18/8/200 n° 267)

A seguito dell'entrata in vigore (09 nov. 2001) della **Legge Costituzionale 18/10/2001 n° 3**, con la quale sono stati abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, che prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali), il presente provvedimento **NON E' PIU' SOGGETTO** al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li **__01 marzo 2019__**

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori dr. Fabio
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
